

IMPOSTA DI REGISTRO APPLICABILE AD UNA CESSIONE DI DIRITTI DI OPZIONE

Si chiede di verificare il regime fiscale applicabile ad una cessione di diritti di opzione da privato a privato, segnalando che l'Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate sostiene l'applicabilità dell'art. 9 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Per la soluzione del quesito prospettato appare necessario formulare due premesse metodologiche.

In primo luogo appare fuorviante rispetto alla materia tributaria e alla relativa valutazione della capacità contributiva in relazione al presupposto dell'imposta di registro trattare delle caratteristiche sotto il profilo giuscommerciale del "diritto di opzione" in relazione alla "partecipazione", poiché evidentemente verrebbero in rilievo numerosi elementi di diversità che potrebbero apparentemente confermare la posizione prospettata dall'Agenzia delle entrate locali.

In secondo luogo sembra decisivo ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie prendere le mosse dalla disciplina introdotta con l'art. 37 del d.l. n. 248/2007 (convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008, cfr. Circ. n. 18/E del 2013), recante da un lato la soppressione della tassa sui contratti di borsa e dall'altro le modifiche, ad essa conseguenziali, dell'imposta di registro.

Occorre inoltre precisare che, riguardo alla fattispecie di cessione di diritti di opzione, successivamente all'entrata in vigore del citato art. 37, non risultano indicazioni né dalla prassi dell'Agenzia delle entrate, né dalle pronunce di giurisprudenza.

Ciò premesso, al fine di pervenire ad un'interpretazione ragionevole della disciplina dell'imposta di registro applicabile alla cessione del diritto di opzione all'esito delle modificazioni introdotte dal citato art. 37, sembra corretto prendere le mosse dalla risoluzione ministeriale del 20 giugno 1994 n. V/10/633/94 con la quale il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentita l'Avvocatura dello Stato aveva stabilito che la tassa sui contratti di borsa dovesse essere applicata su tutti i contratti, siano o meno fatti in borsa, aventi ad oggetto, oltre ai valori in moneta ed alle merci, *"i titoli compresi, tra gli altri, le azioni delle società (quotate o meno), i diritti di opzione, i c.d. warrants ed analoghi valori"*.

Com'è noto, la «tassa sui contratti di borsa» è stata oggetto di profonde modifiche normative nel corso degli anni (cfr. Studio n.4-2008/T *Abolizione della tassa sui contratti di borsa*, est. Denora, *<Invero, l'uso del termine "tassa" è tecnicamente improprio e poteva mostrare la sua validità esclusivamente nella vigenza della Legge del 14 giugno 1874, n. 1971. Tale legge, infatti, istituì il tributo sui contratti di borsa configurandolo come surrogatorio del bollo: in particolare, le operazioni commerciali compiute in borsa o comunque riferibili a movimenti borsistici venivano assoggettate ad una specifica tassa fissa, sicché il tributo colpiva l'atto in quanto tale e non il suo contenuto. Successivamente, con il RD del 30 dicembre 1923, n. 3278 il legislatore istituì un tributo che era volto a colpire i "trasferimenti di titoli" e,*

precisamente, i contratti concernenti la negoziazione di azioni conclusi in borsa o secondo gli usi di borsa e, pertanto, la tassa sui contratti di borsa rivelava la sua natura di imposta e trovava la sua giusta collocazione nell'alveo delle imposte indirette sui trasferimenti di ricchezza. Fino alla riforma del 1991, la tassa sui contratti di borsa trovava applicazione esclusivamente in ragione della struttura o del tipo di contratto posto in essere dalle parti. Più specificamente, il contratto in origine doveva essere concluso in conformità agli "usi di borsa" o, più in generale, agli "usi commerciali". La Corte di Cassazione nella sentenza n. 269 del 2001 aveva avuto modo di chiarire che l'art. 1 del RD 3278/1923 riproduceva l'art. 34 della Legge del 20 marzo 1913, n. 272 sull'ordinamento delle Borse, risalente ad un'epoca in cui il contratto di compravendita aveva una doppia regolamentazione, civile e commerciale. Pertanto, il riferimento agli "usi commerciali" si situava in un rapporto di genus a species rispetto al più tecnico termine di "usi di borsa" e permetteva di ricomprendere nell'orbita del tributo quei contratti che non potevano propriamente qualificarsi borsistici, pur avendo medesimo oggetto e presentando rilevanti analogie con questi ultimi. In sostanza, l'individuazione dei contratti sottoposti alla tassa in virtù del riferimento alla conformità agli "usi commerciali" mostrava che la ratio legis era quella di sottoporre al tributo la conclusione di ogni contratto conforme, nella sua regolamentazione, agli usi commerciali o di borsa, ad esclusione quindi dei contratti formati secondo le regole comuni dettate dal codice civile. Il legislatore è comunque intervenuto più volte sul presupposto del tributo, passando da una generalizzata estensione dell'ambito di applicazione dell'imposta, che finiva per essere applicata a tutti i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto partecipazioni sociali, conclusi per atto pubblico o scrittura privata autenticata o comunque non conformi agli usi di borsa (art. 9, terzo comma, DL 30 dicembre 1991, n. 417, convertito nella legge 6 febbraio 1992, n. 66), ad una progressiva e necessitata esenzione in via generalizzata di tutte le compravendite concluse in mercati regolamentati (D.Lgs. 435/1997), fino ai tempi più recenti nei quali, paradossalmente, al nomen iuris non poteva più dirsi corrispondere la sostanza, poiché la tassa sui contratti di borsa finiva per trovare applicazione esclusivamente alle compravendite di titoli "fuori borsa". Da ultimo, quindi, l'imposta risultava configurata dal legislatore in modo da colpire i beni oggetto del trasferimento (partecipazioni e titoli in genere) a prescindere dalla struttura o dai tipi di contratto posti in essere dalle parti. In altri termini, il presupposto impositivo era rappresentato dal contenuto del contratto (non necessariamente concluso per atto scritto) in quanto comportante un trasferimento di ricchezza. Ciò posto con riguardo ai profili generali del tributo, si osserva che già l'art. 3, comma 162, lett. h) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (finanziaria 1997), aveva disposto "l'abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilità di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare disparità di trattamento". Tuttavia, il tributo rimase in vigore, pur con le profonde modifiche strutturali sopra evidenziate, fino alla recente definitiva abolizione disposta dall'art. 37 del Decreto Legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31>).

L'Assonime, nella circ. n. 1/2008, ha correttamente posto in relazione la soppressione della tassa sui contratti di borsa e le modifiche agli artt. 9 e 8 della tabella allegata al testo unico

dell'imposta di registro D.P.R. n. 131/1986 entrambe disposte dal citato art. 37, osservando che <l'art. 37 è ora intervenuto su tale materia in primo luogo sopprimendo il secondo periodo dell'art. 9 della tabella (allegata al d.p.r. n. 131 del 1986) degli atti non soggetti a registrazione, relativo alle scritture private e altri atti aventi per oggetto contratti soggetti alla tassa sui contratti di borsa; la previsione, evidentemente, non avrebbe ora ragione d'essere dal momento il tributo alla cui applicazione è legato l'esonero è stato abolito. In secondo luogo è stato integrato l'art. 8 della suddetta tabella degli atti esenti da registrazione per prevedere una generalizzata esenzione dall'obbligo della registrazione – oltre che per “azioni, obbligazioni ed altri titoli in serie o di massa e relative girate” - anche per “titoli di Stato o garantiti” (già peraltro compresi nella nozione di obbligazioni), nonché per “atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualunque titolo e alla compravendita degli stessi titoli e dei valori in moneta o verghe, salvo quanto disposto dall'art. 11 della tariffa, parte prima, e dall'art. 2 della tariffa, parte seconda”. La disposizione, in sostanza, **sembra voler mantenere l'esenzione dell'obbligo della registrazione per quegli atti per i quali l'abolizione della tassa sui contratti di borsa avrebbe comportato il venir meno dell'effetto sostitutivo della tassa medesima**, mantenendosi peraltro l'obbligo della registrazione per gli atti già prima ritenuti soggetti a tale adempimento, secondo l'orientamento accolto dalla Corte di Cassazione e dall'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, dovrebbe ritenersi che gli atti pubblici e le scritture private autenticate siano soggette a registrazione in termine fisso, mentre le scritture private non autenticate siano soggette all'obbligo della registrazione in caso d'uso, con applicazione, anche in tale ipotesi, della sola imposta fissa. La registrazione, come innanzi accennato, comporterà l'acquisizione all'anagrafe tributaria dei dati relativi agli atti suddetti. Tutti gli altri eventuali atti che dovessero porsi in essere aventi il predetto oggetto rimangono quindi esclusi da ogni obbligo di registrazione. Tali atti, se volontariamente presentati per la registrazione (art. 8 del d.p.r. n. 131 del 1986) da chi avesse interesse alla stessa, sconteranno comunque l'imposta fissa>.

Tale interpretazione appare ragionevole e coerente con il principio di capacità contributiva anche sotto il profilo sistematico delle imposte indirette.

Pertanto, la predetta interpretazione, posta in relazione con la posizione assunta dalla stessa Amministrazione finanziaria nella citata risoluzione del 1994 circa l'applicabilità della tassa sui contratti di borsa al diritto di opzione, porta a concludere che a seguito delle modifiche apportate dall'art. 37 all'art. 8 della tabella anche il diritto di opzione (ricompreso nella tassa sui contratti di borsa) sia oggi da ricomprendere tra gli “atti (...) relativi al movimento, a qualunque titolo, e alla compravendita degli stessi titoli” per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione, salvo quanto disposto dall'art. 11 della tariffa parte prima e dall'art. 2 della tariffa parte seconda allegata al citato testo unico dell'imposta di registro.

Per completezza, seppur in subordine, si segnala che all'applicazione dell'imposta in misura fissa era giunta la stessa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11466/2005) attraverso un percorso interpretativo differente. I supremi giudici avevano confermato quanto già stabilito in appello e cioè che la cessione dei diritti di opzione, tenuta presente “l'intrinseca natura dell'atto e i suoi effetti giuridici a prescindere dalla forma apparente si configura come un atto di cessione di quote sociali, poiché, (...) contestualmente all'operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale hanno posto in essere un atto che produce gli stessi effetti, per

*il suo contenuto economico della cessione delle quote sociali. Infatti per effetto della cessione dei diritti di opzione il socio ha potuto sottoscrivere le quote di capitale sociale rimaste non optate dagli altri soci consentendo di portare a termine l'operazione societaria di ricostituzione del capitale". Pertanto la Cassazione aveva concluso nel senso che l'atto di cessione di diritto di opzione costituiva, nella specie, negoziazione di quote sociali e doveva essere registrato ex art. 11 tariffa parte prima con l'imposta di registro in misura fissa (per argomentazioni a sostegno di tale assimilazione, anche se al fine dell'inclusione nella tassa sui contratti di borsa, si rinvia anche allo scritto di Magnani, *Il contratto di cessione del diritto di opzione su partecipazioni societarie*, in Riv. not., 1997).*

Valeria Mastroiacovo